

## LA PERCEZIONE DEL SISTEMA PENALE ITALIANO DA PARTE DEI DETENUTI STRANIERI

ROBERTO M. GENNARO\*

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Perché accogliere la prospettiva degli attori sociali. - 3. Il supporto empirico. - 4. Gli agenti di pubblica sicurezza. - 5. Il rapporto con gli avvocati difensori. - 6. I magistrati. - 7. I rapporti con la polizia penitenziaria.

### 1. Introduzione

La diffusione del sentimento di insicurezza collettiva che contraddistingue l'attuale momento di trasformazione delle società occidentali ha portato a una crescente domanda di soluzioni repressive rivolte contro categorie e soggetti ritenuti pericolosi, tra cui quella degli immigrati extracomunitari. In una recente indagine del Censis<sup>1</sup>, oltre un quinto della popolazione italiana ha affermato di considerare gli stranieri una minaccia per la propria incolumità, mentre circa tre quarti ritengono che esista una diretta correlazione fra immigrazione e crescita della criminalità.

Si tratta di opinioni che non appaiono del tutto aderenti alla realtà dei fatti, poiché alle paure manifestate non è detto corrisponda un'effettiva crescita della criminalità, o che tra gli stranieri si registri una maggiore attitudine al comportamento deviante. La verifica di quest'ultimo aspetto, attraverso una rilevazione "oggettiva" della devianza degli immigrati, non sembra di facile realizzazione, come dimostrano le cifre non sempre concordanti fornite da diverse fonti ufficiali (per esempio, Ministero dell'Interno e Ministero della Giustizia).

I dati disponibili, comunque, più che mostrare una maggiore disposizione al crimine, rivelano che per uno straniero denunciato la possibilità di essere privato della libertà è tre volte superiore

---

\*Dottore di ricerca in Sociologia e metodi della ricerca sociale, collaboratore di ricerca in Diritto Penale e Criminologia, Università di Catania.

<sup>1</sup> *Le paure degli italiani. Criminalità e offerta di sicurezza*, 2001.

rispetto a quella di un cittadino italiano. Ogni 100 cittadini non comunitari segnalati all'autorità giudiziaria, infatti, circa 42 vengono arrestati, mentre lo stesso rapporto è di 15/100 per gli italiani. Inoltre, considerando la popolazione carceraria, il 29% dei detenuti italiani sono imputati in attesa di giudizio mentre questa percentuale supera il 73% tra gli stranieri. Queste statistiche evidenziano il carattere essenzialmente cautelare della detenzione degli stranieri (in altri termini, gli stranieri hanno una probabilità più alta, rispetto agli italiani, di essere immediatamente reclusi), insieme alla sostanziale inaccessibilità per gli immigrati delle misure alternative alla detenzione, come gli arresti domiciliari, la liberazione condizionale, etc.

Gli ultimi rilievi inducono ad accostarsi alla lettura e all'impiego delle statistiche in materia di criminalità con particolare attenzione, e non solo con le cautele dettate in generale dalla comprensione del contesto e delle modalità di rilevazione e registrazione dei dati. L'andamento delle statistiche relative alle denunce, agli arresti e alla popolazione carceraria fornisce infatti la misura della "produzione" delle forze di polizia (e più in generale dell'amministrazione della giustizia), risultato di tre fattori principali che si condizionano a vicenda. Secondo l'analisi di Palidda, questi fattori possono essere così rappresentati:

«a- l'equilibrio o lo squilibrio tra le azioni repressivo-penali e quelle sociali nel trattamento dell'esclusione sociale e della devianza;

b- l'attitudine denunciatoria della popolazione, ossia le richieste di repressione più o meno pressanti rivolte alle polizie e all'amministrazione della giustizia contro reati e soggetti considerati dannosi;

c- l'andamento effettivo della delittuosità identificata, connesso alla sostituzione ed etnicizzazione degli attori devianti o presunti tali e all'andamento dei "mercati" delle attività delittuose»<sup>2</sup>.

A complicare ulteriormente la valutazione del contributo offerto dagli stranieri al compimento di attività delittuose, si pongono, da una parte, il problema della percezione diversificata della devianza, dall'altra un effettivo incremento della c.d. micro-criminalità, o criminalità diffusa. In un clima generale talvolta al limite della deriva xenofoba, è riscontrabile una crescita nella disposizione a denunciare lo straniero, responsabile per lo più di

<sup>2</sup> S. Palidda, *Devianza e vittimizzazione*, in *Quarto rapporto sulle migrazioni*, a cura della Fondazione Cariplo-Ismu, Milano, 1998, cap. 2.5, pp. 146-147.

reati minori e del proliferare delle c.d. *incivilities* di tipo sociale (uso di alcol e droga in pubblico, ubriachezza molesta, risse in strada, etc.). Questi comportamenti, pur costituendo una minaccia meno grave rispetto a quella originata, ad esempio, dalla criminalità organizzata, colpiscono ampi strati della popolazione, risultando inoltre molto "visibili". Ciò alimenta la percezione della pericolosità dell'immigrato e al tempo stesso la rafforza, innescando un processo di causazione circolare.

Tale fenomeno tende ad assumere connotazioni più marcate in quelle aree storicamente considerate più sicure, le città del Nord Italia ad esempio, dove i segni delle trasformazioni sociali in atto – ivi compreso un depauperamento sostanziale che non riesce a trovare soluzione nei vecchi dispositivi compensatori del welfare – vengono percepiti non solo come cause di degrado urbano, ma anche come minacce per le forme di convivenza civile e aspetti di erosione delle posizioni acquisite. Come suggerisce Bauman, in questi casi l'incertezza endemica connessa con la presenza degli stranieri, finisce per trovare sfogo in uno sforzo continuo volto a controllare la costruzione dello spazio sociale<sup>3</sup>.

Il tentativo di difendere tale spazio sociale conduce, secondo De Giorgi, a una «inclusione subordinata» che non porta né a un'esclusione o a un rifiuto radicale, né a un'inclusione e a un allargamento della cittadinanza. Si tratta di un processo funzionale solo alle esigenze del mercato del lavoro dei Paesi di destinazione, che avviene attraverso «una limitazione degli ingressi sulla base delle effettive esigenze del sistema produttivo, affiancato da una politica legislativa di "dosaggio" dei diritti di cittadinanza»<sup>4</sup>.

Piuttosto diversa è la situazione nel Mezzogiorno, area in cui gli stranieri, pur fronteggiando una realtà occupazionale molto disagiata, mostrerebbero una propensione al comportamento criminale relativamente contenuta. Nel Sud e nelle Isole la percentuale di stranieri sui denunciati è difatti più circoscritta, in modo particolare per i reati più gravi come l'omicidio o il tentato omicidio, mentre nel Centro Nord la quota di immigrati denunciati sul totale appare elevata pure per tali delitti. Anche per quanto riguarda i reati connessi con la droga, al Sud il peso degli stranieri sul totale appare notevolmente più contenuto rispetto al Nord (8% nel Sud e Isole contro il 40% per il Centro-Nord).

Alla spiegazione di tale situazione possono concorrere diversi

<sup>3</sup> Z. Bauman, *Le sfide dell'etica*, Oxford, 1993, tr. it., Feltrinelli, Milano, 1996, p. 163.

<sup>4</sup> A. De Giorgi, *Zero tolleranza. Strategie e pratiche della società di controllo*, DeriveApprodi, Roma, 2000, p. 55.

fattori, non necessariamente alternativi. Innanzi tutto, nel meridione sembra persistere una maggiore tolleranza (sia della popolazione che delle autorità) verso alcuni comportamenti devianti di minore gravità, tra i quali rientrano quelli solitamente ascritti agli stranieri. A ciò può aggiungersi che la criminalità organizzata locale, estremamente radicata nel territorio, non concede spazio a quella d'altra natura. Una forte e capillare presenza di gruppi criminali autoctoni rende più difficile l'inserimento nel tessuto delinquenziale di gruppi di immigrati, ai quali resterebbe solo la possibilità di un reclutamento individuale in ruoli di secondo piano<sup>5</sup>. Si assiste così a un fenomeno di sostituzione del tutto simile a quello che ha interessato l'economia regolare, in cui gli italiani hanno ceduto agli stranieri le posizioni meno qualificate e remunerative della "piramide legittima". Allo stesso modo gli italiani hanno consegnato agli immigrati la base della "piramide penale", ossia il livello più basso della delinquenza urbana<sup>6</sup>.

L'allarme sociale appare, dunque, correlato alla commissione di reati "di strada" da parte di soggetti portatori di altre abitudini e altri costumi, che in tal modo sembrano palesare il rifiuto delle regole ritenute alla base della convivenza civile. Tali comportamenti devianti coinvolgono il vivere quotidiano e rendono molto elevato il rischio di vittimizzazione diretta, attivando un processo di causazione circolare difficile da arrestare. Giddens ritiene che «il fatto di trarre sicurezza dall'attendibilità o dalla rettitudine degli altri è una sorta di "reincisione" emotiva che accompagna l'esperienza degli ambienti sociali e materiali che ci sono familiari». (...) «La prevedibilità delle piccole *routine* quotidiane è profondamente legata a un senso di sicurezza psicologica. Quando queste routine vengono sconvolte per una qualsiasi ragione, subentrano stati d'ansia capaci di scuotere e alterare anche gli aspetti più saldamente radicati della personalità»<sup>7</sup>. Il legame che si instaura tra l'individuo e le proprie abitudini quotidiane presenta una natura ambivalente. Ogni routine, infatti, può dirsi psicologicamente rilassante, nella misura in cui allontana l'ansia dell'imprevisto a favore di una sequenza di gesti previsti e prevedibili. Rimane, però, qualcosa su cui non è possibile rilassarsi, dal momento che la continuità necessaria al suo consolidamento passa attraverso una costante opera di "vigilanza" e di conferma. L'impatto emotivamente

<sup>5</sup> Cfr. G. Marotta, *Immigrati: devianza e controllo sociale*, Cedam, Padova, 1995.

<sup>6</sup> Cfr. S. Palidda, *La devianza e la criminalità*, in *Primo rapporto sulle migrazioni*, Franco Angeli, Milano, 1995.

<sup>7</sup> A. Giddens, *Le conseguenze della modernità*, 1990, trad. it., Il Mulino, Bologna, 1994, pp. 100-101.

sconvolgente causato dall'aggressione di questa continuità è stato correttamente descritto dall'etnometodologia, in modo particolare da quegli esperimenti che il professor Harold Garfinkel fece condurre ai suoi studenti sul carattere indicale delle relazioni quotidiane. «Il risultato è una sospensione della fiducia accordata al prossimo come agente attendibile e competente e il subentrare di ansie esistenziali che prendono la forma di sentimenti di offesa, confusione e tradimento, uniti a sospetto e ostilità»<sup>8</sup>.

Descritta in questi termini, la nostra realtà appare molto distante da quella tradizionalmente considerata dalla scuola criminologica italiana (ma non solo) nel secolo scorso. Per la coscienza comune il crimine era identificato da alcune fattispecie ritenute particolarmente gravi, come l'omicidio o il furto. Per tale ragione, costruire il tipo del delinquente significava costruire il tipo dell'omicida o del ladro, con il corollario che all'astensione da queste condotte veniva riconosciuto il più alto dei doveri morali sociali.

All'individuazione di un tipo criminale sembra essersi sostituito un più generale bisogno di sicurezza, la necessità di protezione da atti che ledono la libera gestione della propria quotidianità. Da un'insicurezza definita dalle paure personali si è passati al primato delle preoccupazioni sociali, in grado di riorientare e definire le paure individuali. In una celebre opera di Durkheim, si legge che l'atto criminale diventa tale in quanto offende sentimenti collettivi profondamente radicati, per cui «non bisogna dire che un atto urta la coscienza comune perché è criminale, ma che è criminale perché urta la coscienza comune. Non lo biasimiamo perché è un reato, ma è un reato perché lo biasimiamo»<sup>9</sup>. Il reato, quindi, può essere spiegato come una costruzione sociale strettamente avvinta alla coscienza collettiva che esso offende. Un'azione può dirsi socialmente riprovevole perché viene respinta dalla società e da quelle istituzioni, come lo Stato, che, facendosene portatrici, mediano il sentire collettivo. L'insicurezza, la paura del crimine (di certi crimini) diventano percezioni capaci di irrompere anche nel processo di definizione della politica penale. Ed è forse proprio da questa prospettiva che si può apprezzare in pieno l'importanza del problema della devianza straniera, insieme con la necessità di dotarla di significati che sappiano diradare le ambiguità che ancora la circondano.

<sup>8</sup> A. Giddens, *op. cit.*, p. 101.

<sup>9</sup> E. Durkheim, *La divisione del lavoro sociale*, 1893, trad. it., Comunità, Milano, 1962, p. 103.

## 2. Perché accogliere la prospettiva degli attori sociali

In questo quadro di riferimento, non pare superfluo chiedersi se e quanto il nostro sistema penale, tanto nella sua complessità che nelle sue singole componenti, sia in grado di interagire correttamente con lo straniero che ne venga in contatto. Qualunque sia l'iter personale che lo conduce all'atto deviante, dal perfezionamento di una fattispecie penale si apre innanzi allo straniero un percorso i cui contenuti concreti saranno mediati da agenti di pubblica sicurezza, organi giudicanti e, in caso di condanna, operatori penitenziari. L'assenza di distorsioni prodotte dalla nazionalità dell'imputato o del detenuto dimostra che le nostre garanzie processuali non sono "a geometria variabile", orientabili a seconda di imputazioni e imputati.

Secondo un'opinione largamente condivisa il diritto è uno strumento capace di esprimere e strutturare le esperienze che costituiscono il tessuto connettivo, la base della vita sociale. Tale capacità risiede nell'attitudine a delimitare i significati di importanti categorie concettuali (come la proprietà, il possesso, il contratto, la responsabilità, etc.) che regolano o definiscono le relazioni sociali. Di contrario avviso sono coloro che, rifacendosi a uno degli assunti di base della sociologia del diritto, ritengono che sia la società a creare il diritto, mentre gli effetti del diritto sulla società devono essere oggetto di studi empirici. Tale dicotomia può dirsi ormai superata, dal momento che nella maggior parte delle riflessioni più recenti viene rifiutata ogni visione in cui diritto e società siano sfere in qualche modo separate, o addirittura in competizione. Secondo Nelken<sup>10</sup> non può ragionevolmente mettersi in dubbio la capacità del diritto di interpretare la realtà, stabilendosi cosa debba essere considerato verità – cioè comprensione corretta o conoscenza affidabile – per determinati scopi giuridici. A meritare una più accurata riflessione sono i limiti insiti nel metodo che conduce a tali verità, ossia nel ragionamento giuridico.

Una delle limitazioni più significative del comune ragionamento giuridico è la pressoché totale mancanza di considerazione del rapporto tra "cause" e "conseguenze" sul piano delle forze sociali condizionanti. Secondo Tarello, ciò accade perché «di solito un giurista professionale, se si pone qualche problema in ordine alla cosa chiamata ragionamento giuridico, non assume come riferimenti i ragionamenti logici applicati a proposizioni che contengano termi-

<sup>10</sup> D. Nelken, *The truth about law's truth*, in *European Yearbook in the Sociology of Law* 1993, pp. 87-160.

ni giuridici, né i ragionamenti propri di una logica dei modi deontici o delle qualificazioni normative; assume invece come riferimento dei procedimenti discorsivi specificamente riconducibili al proprio campo di esperienza (il campo giuridico): procedimenti discorsivi che è legittimo chiamare – in modo sia pure generico – ragionamenti perché mirano a condurre da una premessa (giuridica) ad una conclusione (giuridica), consentendo tecniche standardizzate per fondare o giustificare decisioni (giuridiche) e per suscitare un assenso (pratico)<sup>11</sup>. Inoltre, nel tentativo di assicurare maggior rigore scientifico, si fa frequente ricorso a elementi concettuali derivati da altre discipline scientifiche. I concetti presi in prestito finiscono però per essere trasformati, a volte del tutto stravolti, in modo da poterli rendere adatti a un uso giuridico<sup>12</sup>. Come ha notato efficacemente Tarello, «le discipline che hanno una tradizione più antica, come la giurisprudenza, la storiografia, la teologia, si sono differenziate l'una dall'altra (e ciascuna rispetto alla filosofia) solo gradualmente; tra i metodi (e perciò gli argomenti) delle une e delle altre vi sono molti reciproci prestiti; il loro costituirsi come discipline autonome, l'evoluzione dei loro metodi, e la direzione e frequenza dei reciproci prestiti di metodi e di argomenti, sono stati determinati o resi possibili, in tutte le epoche, da condizionamenti lessicali e, soprattutto, politico-ideologici»<sup>13</sup>.

Alla luce di tali considerazioni è ragionevole chiedersi se, anche solo da un punto di vista astratto, sia ravvisabile negli strumenti giuridici l'idoneità a garantire un unico e coerente modo di comprendere la realtà. Se così fosse, il diritto diverrebbe un astratto componente della comprensione, avulso da qualsiasi tipo di collocazione sociale. È questa l'opinione di Luhmann, che ritiene il diritto un sistema di comunicazione non legato ad alcun contesto specifico<sup>14</sup>. Diversamente da Luhmann, Hart ha ravvisato «il fondamento di un sistema giuridico in quella situazione sociale in cui una regola secondaria di ricognizione è accolta e usata per identificare le regole primarie di obbligazione»<sup>15</sup>. Il problema se una regola di ricognizione esista, quale ne sia il contenuto e quali criteri di validità stabilisca, è considerato dallo stesso autore «una empirica,

<sup>11</sup> G. Tarello, *Diritti, enunciati, usi. Studi di teoria e metateoria del diritto*, Il Mulino, Bologna, 1974, p. 425.

<sup>12</sup> R. Cotterell, *Why must legal ideas be interpreted sociologically?*, in *Journal of Law and Society*, volume 25, n. 2, June 1998.

<sup>13</sup> G. Tarello, *op. cit.*, p. 437.

<sup>14</sup> N. Luhmann, *The coding of the legal system*, in *State, Law and Economy as Autopoietic System*, 1992.

<sup>15</sup> H.L.A. Hart, *Il concetto di diritto*, Oxford, 1961, trad. it., Einaudi, Torino, 1965, p. 97.

sebbene complessa, questione di fatto»<sup>16</sup>. Tale regola fondamentale di ricognizione, dunque, si identifica con la pratica di coloro che decidono, ed è da questa pratica inferita.

Gli studi del movimento americano *Law and society* hanno evidenziato la necessità di esaminare il diritto all'interno di una struttura che contempra anche le qualità e le caratteristiche degli operatori che agiscono all'interno del sistema giuridico. Tale necessità nasce dalla considerazione (supportata da diverse ricerche) che il sistema stesso non è in alcun modo definibile un campo d'azione uniforme. Barriere significative, infatti, ostacolano un accesso egualitario. In un famoso articolo<sup>17</sup> Galanter ha messo in risalto gli effetti distorsivi del capitale economico e sociale in ogni fase del processo legale. In numerosi altri studi<sup>18</sup> è stato rilevato quanto possa essere problematica l'influenza del diritto sulla società, con particolare riferimento alla "cattura" del diritto, sia da parte di operatori che formalmente sono semplici mediatori (ma che di fatto esercitano la discrezionalità nel proprio interesse), sia da parte di coloro che si conformano al diritto e hanno la capacità di evitare, resistere o reindirizzare il diritto stesso.

Lo studio del diritto che concentra la propria attenzione sopra il dato normativo, dunque, non è in grado di dar conto dei procedimenti complessi attraverso cui la norma trova concreta applicazione. La devianza non è una qualità intrinseca a un determinato atto, ma emerge piuttosto dall'applicazione di norme e delle relative sanzioni nei confronti di un certo comportamento. La conseguente relatività della nozione di devianza spinge a porsi i problemi del conflitto sociale e della complessità anche in relazione ai giudizi di illiceità provenienti dai soggetti del controllo sociale, insieme alla necessità di tenere nella dovuta considerazione anche gli orientamenti culturali della società in generale. Non è infatti possibile ignorare il valore altamente sintomatico che le opinioni e i comportamenti dei soggetti incaricati della funzione repressiva esercitano sulla definibilità del delitto e dei suoi autori. Il controllo sociale, come sostiene Lemert, deve essere considerato negli studi criminologici «una variabile indipendente piuttosto che una modalità costante, o meramente corrispettiva, di reazione sociale nei confronti della devianza»<sup>19</sup>. In altri termini, il numero di coloro che

<sup>16</sup> *Ivi*, p. 245.

<sup>17</sup> M. Galanter, *Why the "Haves" come out ahead: speculations on the limits of legal change*, in n.9 *Law and society*, 1974.

<sup>18</sup> Si veda fra tutti S. Macaulay, *Law and Behavioral Science Program at Yale: a sociologist's account of some experiments*, 1955.

<sup>19</sup> E.M. Lemert, *Devianza, problemi sociali e forme di controllo*, 2ª ed., 1972, trad. it., Giuffrè, Milano, 1981, p. 66.



violano determinati precetti giuridici dipende anche dai contenuti che vengono attribuiti alle stesse regole e dall'attività di coloro che sono chiamati a farle rispettare. La risposta sociale possiede dunque valore definitorio rispetto al crimine e al delinquente.

Se come scrisse Durkheim, «la giustizia è una percezione di equilibrio nelle relazioni sociali, è un aspetto del senso di coesione e di integrazione sociale»<sup>20</sup>, nessuna analisi può eliminare il disaccordo su quanto l'ordinamento giuridico richiede in alcune situazioni particolari. L'analisi delle condizioni empiriche che forniscono i postulati di base per tali affermazioni può, tuttavia, consentire di inscrivere tali affermazioni in uno scenario più ampio.

In conclusione, includendo nell'analisi la prospettiva di coloro che sono soggetti al diritto, gli effetti prodotti dalle loro esperienze e dalla cultura che guida i loro comportamenti, sarà possibile prestare attenzione ai processi sociali di base. Attenzione che si rivela necessaria per identificare i modi in cui il diritto, nel suo agire quotidiano, costruisce le relazioni sociali e, di contro, i modi in cui i processi sociali e le diverse forme di potere costruiscono il diritto.

### 3. Il supporto empirico

Alla base di questo lavoro si pone una ricerca empirica condotta, nell'arco di sei mesi, in dodici penitenziari italiani distribuiti su tutto il territorio nazionale. Lo studio si è proposto di verificare la condizione complessiva dei detenuti stranieri nei nostri penitenziari, avendo come primo riferimento il rispetto dei diritti previsti dalla normativa internazionale. Ciò che si intende chiarire sono i termini concreti della situazione in cui si vengono a trovare individui alle prese con problemi coinvolgenti l'intera sfera della propria dimensione individuale. Problemi che spesso appaiono quasi ineludibili, perché connaturati a una esperienza detentiva in un Paese straniero.

Limitare un'indagine sul trattamento dei detenuti stranieri alla sola verifica del rispetto della normativa internazionale sarebbe però colpevolmente riduttivo. Questo studio può infatti mettere a fuoco anche gli orientamenti culturali alla luce dei quali lo straniero si forma l'immagine del "sistema Italia" in generale e delle sue strutture giuridiche in particolare.

Gli istituti detentivi visitati presentano caratteristiche strutturali e funzionali abbastanza omogenee, innanzitutto nel numero

<sup>20</sup> E. Durkheim, *op. cit.*, p. 77.

totale dei detenuti ospitati, non inferiore alle 700 unità e con punte massime di molto superiori alle mille. Sono, inoltre, tutte case circondariali destinate ad accogliere, per necessità pratiche conseguenti alla condizione di generale sovraffollamento, ogni tipologia di soggetti, dagli imputati in attesa di giudizio ai condannati c.d. definitivi.

Le interviste sono state condotte sempre senza alcuna intermediazione di educatori, psicologi o assistenti sociali. Solo raramente hanno assistito al colloquio agenti di polizia penitenziaria.

La scelta dei soggetti da intervistare è stata in genere effettuata dal personale di polizia penitenziaria, sulla base delle diverse e contingenti esigenze logistiche. Nessuno dei seicentotré detenuti incontrati (provenienti da oltre settanta diverse Nazioni) è stato in alcun modo costretto a partecipare alla ricerca, che ha riscontrato un livello di partecipazione molto soddisfacente, con un numero irrisorio di casi di rifiuto peraltro circoscritti al primo giorno d'ingresso in alcuni istituti.

Il campione è interamente composto da uomini, di età compresa tra i 18 ed i 68 anni, poiché i problemi connessi alla detenzione di una donna possiedono una specificità di cui è impossibile tener conto in una ricerca "mista".

Ogni istituto ha provveduto a organizzare gli incontri con i detenuti stranieri secondo le modalità ritenute più adatte a garantire le imprescindibili condizioni di sicurezza. Per tale ragione non è stato possibile ottenere il medesimo numero di interviste nel corso di ogni visita, poiché differenti sono stati il tempo di permanenza accordato in istituto, la libertà di movimento concessa, la scelta del luogo dove effettuare le interviste (a volte nella zona detentiva altre volte in una sala esterna alla stessa), etc. Non sono comunque mancati i casi in cui direzione, educatori e personale di polizia penitenziaria hanno fatto davvero tutto il possibile per garantire un buon esito della visita, senza pregiudicare la quotidiana e fondamentale attività degli operatori.

Importanza decisiva per il buon esito del lavoro ha avuto il rapporto di collaborazione instauratosi con il Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria, in particolare con la Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento cui è toccato l'onere di rilasciare le autorizzazioni all'ingresso negli istituti. Ingresso che è sempre avvenuto *ex art.* 117 comma 2 del d.P.R. 230/2000, con comunicazione, alla Direzione della casa circondariale, delle date previste con un sufficiente margine di preavviso, non inferiore ai quattro giorni ed in genere non superiore ai sette.

#### 4. Gli agenti di pubblica sicurezza

I primi rappresentanti delle istituzioni con cui gli stranieri entrano in contatto sono, in genere, gli agenti di pubblica sicurezza che procedono all'arresto o al fermo.

La funzione di polizia rientra tra le attività destinate al controllo sociale, generalmente inteso come l'insieme dei meccanismi che una collettività elabora al fine di prevenire ed eliminare la devianza individuale o collettiva. La sua importanza risiede nel rappresentare uno strumento di composizione delle relazioni e dei conflitti tra individui e gruppi, e tra ognuno di questi e la società nel suo insieme. L'azione di polizia può essere pacifica se e quando riesce a svilupparsi all'interno di un contesto sociale in cui vi sia condivisione delle regole di comportamento da parte di tutti i membri. Implica necessariamente il ricorso a mezzi coercitivi quando alcuni attori sociali non vogliono, non possono o non sono in grado di condividere tali regole. In questo caso ogni trasgressione viene considerata una minaccia o un attacco contro gli interessi dell'intera collettività o di alcuni suoi membri. Il carattere politico di ogni violazione, su cui insistono molti Autori, risiede nel suo presentarsi come un atto contrario alle regole di comportamento su cui si fonda l'organizzazione politica della società. Da ciò discende logicamente la natura non "neutra" del concetto di sicurezza, dal momento che è la definizione di queste regole, insieme all'attività volta a farle rispettare, ad ampliare o restringere il numero di individui che le trasgrediscono.

In ogni Stato moderno è essenziale che la polizia abbia i poteri di arrestare, detenere temporaneamente ed interrogare i sospetti criminali e, in casi particolari, anche altre categorie di persone. Tuttavia, la disponibilità di questi poteri comporta il rischio di intimidazioni e maltrattamenti, che raggiunge il suo apice nel periodo immediatamente successivo alla privazione della libertà (e fino alla traduzione in un istituto di sorveglianza). Che si tratti di pericoli concreti, da cui le nostre forze dell'ordine non sembrano immuni, è dimostrato dall'ultima ispezione condotta dal Comitato per la Prevenzione della Tortura (CPT), organo istituito presso il Consiglio d'Europa e parte integrante del sistema voluto dalla Comunità Europea a difesa dei diritti umani. Il Comitato ha rilevato nei nostri agenti di pubblica sicurezza una pericolosa disposizione all'abuso di mezzi coercitivi violenti, sostenendo nel rapporto conclusivo questo convincimento attraverso alcuni casi ritenuti in tal senso emblematici. «Un detenuto italiano incontrato nei locali della questura di Roma ha dichiarato di essere stato colpito alla

schiena, mentre era interrogato dai funzionari della polizia di stato di Roma. A seguito di esame da parte di un medico, membro della delegazione, egli presentava le seguenti lesioni: ecchimosi sottoscapolare destra, graffi alla zona lombare con dolore alla palpazione (apofisi spinose e masse muscolari paravertebrali). Le lesioni in questione erano compatibili con quanto dichiarato dall'interessato. [...] Il caso più preoccupante riscontrato dalla delegazione ha riguardato un caso di cui essa ha trovato traccia esaminando il "Registro 99" della Casa circondariale di Bari. Arrestato (verso le 23,30) per detenzione di sostanze stupefacenti, l'individuo in questione è stato condotto in carcere verso l'una del mattino con una doppia frattura della mandibola che ha reso necessario un ricovero ospedaliero di quattro giorni ed un intervento chirurgico. È interessante notare che i verbali di arresto non evidenziano in nessun punto che l'interessato avrebbe opposto resistenza al suo arresto o l'esistenza di lesioni preesistenti»<sup>21</sup>.

Più in generale, «non è insolito per il CPT trovare oggetti sospetti nelle sedi della polizia, come bastoni di legno, manici di scopa, mazze da baseball, aste di metallo, armi da fuoco finte o coltelli. La presenza di questi oggetti ha in più di un'occasione dato credito alle denunce che le delegazioni del CPT hanno ricevuto secondo le quali le persone tenute negli stabilimenti in questione sarebbero state minacciate e/o colpite con oggetti di questo tipo». «Una spiegazione comune fornita dagli ufficiali di polizia riguardo questi oggetti è quella secondo la quale sarebbero stati confiscati ai sospetti e saranno usati come prova. Il fatto che tali oggetti siano immancabilmente senza etichetta, e frequentemente sono trovati sparsi nella struttura (a volte riposti dietro tende o armadi) può solo provocare scetticismo nei confronti di tale spiegazione»<sup>22</sup>.

Dalla relazione del CPT non emergono elementi che lascino supporre una maggiore disposizione all'uso della violenza nei confronti degli immigrati piuttosto che degli italiani. Ciò nonostante più della metà dei detenuti intervistati hanno riferito di essere stati oggetto, al momento del fermo o dell'arresto, di intimidazioni, insulti e/o percosse in assenza di alcun tentativo di resistenza. Il confronto delle rispettive esperienze ha determinato nei medesimi soggetti la convinzione che sussista un maggiore, e più disinvolto, ricorso all'uso di mezzi intimidatori nei confronti degli stranieri rispetto a quanto accade nei confronti degli italiani. Alcuni gruppi etnici (i magrebini in generale e gli albanesi) ritengono, ulterior-

<sup>21</sup> Consiglio d'Europa, Comitato per la prevenzione della tortura, *Il collasso delle carceri italiane sotto la lente degli ispettori europei*, ed. Sapere 2000, Roma, 2003, pag. 31.

<sup>22</sup> *Ivi*, pagg. 27-28.

mente, di essere vittime di abusi con ancora maggior frequenza delle altre nazionalità. Probabilmente non del tutto estranea a quest'ultima congettura è l'osservazione che la collettività marocchina risulta essere quella più spesso a contatto con le forze dell'ordine, prima sia per numero di denunciati, che per quello di arrestati e detenuti, così come al secondo posto figurano gli albanesi per numero di denunciati e detenuti, preceduti dagli ex iugoslavi per numero di arrestati.

La diffusione di questa opinione in tutti gli istituti visitati assume il valore di un grave e preciso indizio, ma il raggiungimento della prova dell'abuso di poteri coercitivi rimane particolarmente complesso sia a livello individuale che sistemico. Lo diventa ancor di più per minoranze (come gli stranieri, ma si pensi anche, ad esempio, alla posizione dei neri negli Stati Uniti) che soffrono di un radicato deficit di credibilità. La naturale selettività dell'apparato repressivo (in cui rientra l'azione della polizia), di fronte alle condizioni di allarme sociale suscitato dalla criminalità straniera, potrebbe essere accolta quale plausibile spiegazione della maggiore "attenzione" rivolta verso l'immigrato. In fondo già la scuola di Chicago, negli studi condotti sull'immigrazione e la delinquenza urbana fra gli anni Venti e Trenta del secolo scorso, aveva rilevato la tendenza della polizia a perseguire con maggior rigore gli stranieri (in quel caso in modo particolare gli italiani). Più di recente, De Giorgi ha sostenuto che intere classi di soggetti (tra cui gli immigrati) sono tenute sotto controllo dagli apparati repressivi indipendentemente dai comportamenti individuali. In questa situazione, «la retorica dell'uguaglianza ha consentito quanto meno di contenere determinati abusi del potere punitivo. Invece, da un certo momento in poi, si dice esplicitamente che gli esseri umani devono essere trattati diversamente a seconda della classe (di rischio) a cui appartengono. Ed è chiaro che la classe di rischio si sovrappone alla classe sociale»<sup>23</sup>.

Una delle funzioni che in uno Stato moderno la polizia è chiamata a svolgere (il suo stesso significato insieme teorico e sociale, come scrisse Foucault), è di consentire alla società di designare un individuo come indesiderabile o straniero rispetto alla comunità in cui si trova a vivere. In tal modo la comunità trova fondamento e insieme si definisce la ragione stessa dell'esistenza dello Stato, ossia il monopolio degli strumenti della repressione e della prevenzione dei crimini.

Gli ultimi decenni hanno segnato il mondo occidentale con

<sup>23</sup> A. De Giorgi, *Zero tolleranza*, cit., p. 41.

avvenimenti di tale gravità, da aver reso diffusa la convinzione di dover addivenire ad un compromesso con lo spirito liberale e garantista che segnava il rispetto assoluto di diritti considerati intangibili, come la libertà personale. In un clima di emergenza generalizzata, la presunta necessità di provvedimenti immediatamente risolutivi ha indotto a riconoscere alla polizia un ruolo dai contenuti notevolmente ampliati. Le forze dell'ordine, ma più in generale tutta l'amministrazione della giustizia, si sono così trovate sempre più implicate in un processo, ai limiti del conflittuale, tra la realtà sociale locale e l'ordine nazionale (o internazionale). Proiettata su scala globale la loro funzione non può più contemplare il solo controllo del territorio, ma è chiamata ad estendersi fino a garantire protezione al modello di vita acquisito. Ciò accade, ad esempio, attraverso la militarizzazione delle *banlieues* metropolitane (non solo quelle francesi), i pattugliamenti e le azioni di prevenzione e controllo dell'immigrazione clandestina lungo i confini nazionali, le operazioni internazionali anti-terrorismo, etc. La polizia "moderna" riempie, pertanto, un vastissimo campo giuridico, politico ed epistemologico.

Questo passaggio epocale era forse già insito nei processi di deindustrializzazione che negli anni '80 hanno coinvolto i grandi centri produttivi (realtà come Detroit, Liverpool, e in Italia Milano e Torino). In contesti urbani in cui si è assistito all'erosione continua dei margini di sicurezza sociale, garantiti un tempo dal vecchio modello di convivenza e dai meccanismi compensatori del welfare, il ruolo della polizia è cambiato di pari passo. Opinione condivisa da autori come Luhmann<sup>24</sup> o Beck<sup>25</sup> è che a venir meno sia stato il "centro ontologico" di riferimento, il criterio stesso di equilibrio del conflitto sociale, ossia la capacità di gestire i rischi e di garantire il principio liberale per eccellenza, la pace e la sicurezza sociale, da parte dello Stato. In questa cornice, la ridefinizione delle priorità di ordine pubblico non può più dipendere esclusivamente dalle dinamiche sociali a livello locale, ma anche dalla necessità di arginare la diffusione di un indefinito sentimento di insicurezza. Sempre più spesso ciò accade per mezzo di interventi improntati alla c.d. "tolleranza zero", con chiaro riferimento alla politica inaugurata dall'allora sindaco di New York Rudolph Giuliani (il quale prese spunto da un articolo, *Broken Windows*, scritto nel 1982 dai criminologi G.I. Kelling e J.Q. Wilson). Nella società del rischio è la paura della

<sup>24</sup> N. Luhmann, *Potere e complessità sociale*, 1975, trad. it., il Saggiatore, Milano, 1979; *Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale*, 1984, trad. it., il Mulino, Bologna, 1990.

<sup>25</sup> U. Beck, *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, 1986, trad. it., Carocci, Roma, 2000.

delinquenza a diventare la ragione stessa, il "fatto sociale totale" come direbbe Mauss, delle nuove politiche dell'ordine pubblico.

La riaffermazione dell'ordine per mezzo di operazioni "spettacolari" (e sempre ben visibili) nei confronti di stranieri, sembra risposta in qualche modo funzionale a una siffatta realtà. Quanto tali interventi sappiano veicolare una effettiva riduzione del sentimento di paura, rimane difficile a dirsi. Se infatti esiste una relazione certa (empiricamente misurata e misurabile) tra l'aumento dei reati e la paura del crimine, tale relazione pare non esistere nel caso inverso, come dimostrato da diverse ricerche condotte in contesti (e con campioni) molto diversi.

### 5. Il rapporto con gli avvocati difensori

Nella teoria weberiana del diritto, la professione forense riveste un ruolo centrale. L'autonomia della professione giuridica rappresenta, infatti, la premessa indispensabile per la formulazione dell'ipotesi che il diritto, come arbitro neutrale di un conflitto, faciliti l'ascesa del capitalismo. Già all'inizio del secolo scorso, dunque, la funzione degli avvocati difensori aveva meritato l'attenzione di uno dei più importanti intellettuali dell'era moderna. Da allora l'interesse per l'argomento non può dirsi del tutto sopito, salvo constatare che solo una minima considerazione è stata riservata al rapporto che gli avvocati instaurano con una tipologia particolare di clienti, ossia gli stranieri. Gli unici elementi di qualche interesse in proposito possono farsi discendere indirettamente dalle analisi condotte sul legame che gli avvocati, attraverso gli interessi dei loro clienti, intessono con la struttura normativa di riferimento. Diverse ricerche, condotte nel mondo anglosassone, hanno infatti dimostrato che i difensori delle imprese differiscono sistematicamente da quelli dei clienti singoli, sia con riferimento alle origini sociali, che al prestigio delle scuole di diritto che hanno frequentato, ai loro valori politici e sociali, etc. Ciò tende ad accadere perché gli avvocati sono inclini ad organizzarsi intorno ai bisogni dei clienti piuttosto che rispetto alla base concettuale di specifiche abilità. In altri termini, è il cliente dell'avvocato a definire gli obiettivi particolari del servizio da raggiungere, e all'aumentare del potere del cliente, la conoscenza meno specialistica dell'avvocato pesa nel rapporto che si instaura tra i due attori. Come notano Silbey e Sarat<sup>26</sup>, posto che gli

<sup>26</sup> S. Silbey, A. Sarat, *Reconstituting the sociology of law*, in J.F. Gubrium, D. Silverman, *The politics of field research: Sociology beyond enlightenment*, Sage Publ., London, 1989, trad. it. di F. Vigo.

avvocati si specializzano in base agli interessi del particolare gruppo di clienti che assistono, e dato che il cliente ricco o la grande impresa sono maggiormente coinvolti nella definizione degli obiettivi dei servizi professionali, più prestigioso si dimostra il diritto meno "professionale" può essere. Secondo l'opinione dei due Autori, pertanto, i giuristi come gruppo professionale sono destinati a non avere effetto autonomo e coerente sull'ordine sociale.

La piena estensibilità alla nostra realtà di queste deduzioni, come detto relative al mondo anglosassone, è argomento foriero di diverse perplessità. Rimane però acquisizione di sicura importanza la rilevazione di un rapporto avvocato-cliente palesemente segnato dal potere disponibile in capo ad ognuno dei due attori. Le ricadute che tali osservazioni possono esercitare sulla tematica in esame sono abbastanza scontate, e valgono a sottolineare con ancora maggior forza la posizione di evidente inferiorità in cui si trova lo straniero. Ma al di là di questa sia pur importante affermazione, il rapporto tra avvocato e straniero mostra diversi e ulteriori punti d'interesse.

Innanzitutto, il valore di questa interazione emerge con chiarezza allorché si consideri la possibile durata temporale della stessa. Com'è noto, il nostro Paese è stato più volte destinatario di richiami della Corte Europea a causa dell'eccessiva lunghezza dei processi sia civili che penali. Per tali ragioni il rapporto con il proprio difensore, potenzialmente destinato ad attraversare tre gradi di giudizio, può rappresentare per diversi anni una presenza costante nella vita dello straniero. In alcuni casi la pronuncia della condanna definitiva, e il conseguente esaurimento di ogni possibilità di ulteriore impugnazione, rappresenta la nolente accettazione della propria condizione di recluso e il termine dei rapporti con il proprio legale, da questo momento ritenuta presenza superflua. In genere questi soggetti mostrano un significativo e percepibile cambiamento nel loro atteggiamento verso l'istituzione penitenziaria, accompagnato da un accresciuto interesse verso le attività formative e/o ricreative proposte dall'istituto. In altri, invece, la presenza di un difensore viene considerato lo strumento più adatto ai fini di un più rapido conseguimento di ulteriori obiettivi, come dei permessi o l'assegnazione ad una comunità di lavoro o recupero, etc.

Qualunque sia il momento in cui decidano di porre fine ai rapporti con il proprio legale, bisogna aver presente che per uno straniero l'avvocato non rappresenta soltanto lo *iuris peritus*. Molto più spesso diventa il mezzo privilegiato di intermediazione con una realtà, non solo giuridica, pressoché sconosciuta. Per tale ragione un rapporto problematico può aprire un vuoto difficilmente



colmabile attraverso l'opera di educatori, mediatori culturali, etc. Il rischio insito in questa lettura è che si finisca per addossare al difensore un peso che, normalmente, nell'esercizio della sua professione non è chiamato (e il più delle volte non è preparato) a sostenere. La delicatezza del tema risiede tuttavia proprio in questo passaggio, che si traduce in qualcosa di più di un usuale e corretto approccio deontologico. I nostri operatori forensi sono chiamati, in questi casi, ad interpretare il loro ruolo dimostrando maggiore consapevolezza sia dei nuovi contenuti loro richiesti, che delle possibili ripercussioni che il loro lavoro è in grado di determinare. Basta la semplice percezione di aver attraversato un processo non equo per generare importanti conseguenze sui modi, sui concreti atteggiamenti con cui si andrà ad affrontare la successiva fase detentiva o l'eventuale ritorno in libertà. E su questa, peraltro non infrequente, percezione possono esercitare una marcata influenza anche l'impegno, le risposte, le immagini del sistema penale che il difensore offre al proprio assistito.

Come si è detto, i rapporti intercorrenti tra stranieri e loro legali non hanno finora meritato particolari occasioni di studio, ragion per cui difetta la possibilità di un inquadramento teorico più completo della trattazione. Si farà, pertanto, frequente ricorso ai risultati della nostra rilevazione empirica quale punto di partenza per affrontare i temi più interessanti.

Il primo dato che emerge è che dinnanzi alla scelta tra avvocato di fiducia o d'ufficio chi ne ha la possibilità (innanzitutto economica) non esita a optare per la nomina di un legale di fiducia. Circa il 70% dei detenuti incontrati, infatti, si è avvalso dell'assistenza di un avvocato di propria nomina, mentre i restanti – eccezion fatta per pochi soggetti che non hanno mai avuto alcun legale, o perché ancora in attesa di effettuare la nomina, o perché in procedura d'estradizione – hanno scelto un difensore d'ufficio. Quest'ultimo dato può definirsi per certi versi sorprendente, dal momento che nell'insieme di coloro che usufruiscono, lungo tutto l'iter processuale, dell'assistenza di professionisti iscritti nelle liste d'ufficio, la presenza di stranieri è a dir poco dominante. Una possibile spiegazione può essere ravvisata nella diffusa convinzione che il nostro sistema presenti un funzionamento "variabile", in cui le abilità del professionista che cura la linea difensiva possono correggere la difficile posizione di partenza in cui lo straniero, in quanto tale, tende a trovarsi. Ad attingere dalle liste d'ufficio (e spesso a sostituire ripetutamente i nominati) rimarrebbero, pertanto, solo coloro che non hanno la possibilità di impegnare le cifre necessarie per accedere ad una difesa più qualificata.

A sostegno di questa interpretazione si pongono anche alcune analisi incrociate condotte sul campione, le quali hanno dimostrato che chi all'interno del penitenziario ha la disponibilità di denaro necessaria per usufruire di alcuni "privilegi" (come la possibilità di provvedere a integrare, in misura variabile, il vitto garantito dall'amministrazione penitenziaria) normalmente risulta assistito da un difensore di propria fiducia. Viceversa le nomine d'ufficio si mostrano in palese connessione con la presenza di problemi "esistenziali", non di rado appendice della ristrettezza economica. L'unica categoria in cui risultano prevalenti i difensori d'ufficio, infatti, è quella che riunisce tossicodipendenti, alcolisti e malati di HIV. Questi soggetti sono costretti a portare il fardello di condizioni di salute problematiche all'interno di istituti detentivi impreparati e inadeguati a fornire le cure e il sostegno necessari. Se a ciò si aggiunge anche la totale mancanza di risorse economiche e del sostegno familiare si spiegano sia il generalizzato ricorso alla difesa d'ufficio, sia i più elevati indici di reingresso in istituti detentivi dopo la scarcerazione.

Non va inoltre trascurato che la maggiore remuneratività di alcune attività criminose – come i reati associativi, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione e dell'immigrazione clandestina o il traffico di droga – consente agli autori di tali reati di usufruire più frequentemente di altri dell'assistenza di un legale di fiducia.

Un'adeguata disponibilità economica, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, rappresenta la condizione indispensabile per potersi avvalere di un legale di fiducia. Rimane da valutare l'incidenza che su tale decisione esercitano anche altri fattori, come ad esempio il complessivo grado d'integrazione del soggetto nel nostro Paese. Questo concetto risulta ricostruibile attraverso il riferimento a elementi come il tempo trascorso nel nostro Paese (in particolare prima di essere stato accusato di un certo reato), il possesso o meno di un regolare permesso di soggiorno, il livello di conoscenza della lingua e la presenza della propria famiglia.

In relazione al primo aspetto, il rapporto tra *tempus commissi delicti* e scelta del difensore, il campione non evidenzia risultanze estremamente significative. È, difatti, percepibile solo una flebile relazione, nel senso che quanto maggiore è la distanza dal giorno dell'ingresso nel nostro Paese, tanto maggiore risulta la percentuale di coloro che scelgono un avvocato di fiducia.

Sulla scelta di un legale di fiducia una peso più significativo viene invece esercitato dalla condizione giuridica del soggetto, che racchiude e veicola importanti informazioni sul detenuto come la

presenza o meno di un contratto di lavoro regolare, la disponibilità di una fissa dimora, etc. Premesso che nell'operare la distinzione fra regolari e irregolari ci si è attenuti alle dichiarazioni degli intervistati (non essendo disponibile altro sistema di rilevazione più attendibile), il gruppo che più spesso affida la propria difesa ad un avvocato di fiducia è quello degli immigrati con permesso di soggiorno, mentre quello che compie tale scelta meno di frequente è quello dei clandestini. Sembrerebbe pertanto trovare conferma l'idea che quanto più si acquisisce familiarità con il "sistema Italia", tanto più frequente è una nomina di fiducia. La posizione degli stranieri comunitari si mostra in tal senso dissonante, dato che una maggior presenza percentuale di avvocati d'ufficio è ravvisabile soltanto fra i clandestini. Si tratta tuttavia di una contraddizione solo apparente, dal momento che nella maggior parte dei casi i comunitari incontrati sono soggetti fermati in transito, e che non hanno alcuna intenzione di trattenersi nel nostro Paese (i francesi in maniera più decisa degli altri).

La posizione dei comunitari evidenzia ulteriori profili d'interesse allorché si prendano in esame le loro accorate proteste verso il precario funzionamento del nostro sistema giudiziario, capace di scavare un solco profondo tra le aspettative nutrite e la concreta realtà vissuta. In tale solco rientra anche il discutibile atteggiamento (insieme ai più tangibili risultati del loro operato) degli avvocati assegnati d'ufficio, dai quali, evidentemente, si aspettavano ben altro sostegno.

Molte volte gli stessi detenuti europei hanno espresso una completa indifferenza dinnanzi all'opportunità di imparare la nostra lingua (talvolta con commenti ai limiti del surreale, come nel caso di un francese, detenuto a Roma per droga, che è arrivato ad affermare che "visto che qui nessuno parla la mia lingua, perché dovrei imparare io la vostra?"), privi di alcun interesse alla permanenza nel nostro Paese. Questo atteggiamento vale a confermare, *a contrario*, l'idea che la conoscenza della lingua del Paese ospitante, insieme agli sforzi necessari per impararla che ne sono alla base, possono essere ritenuti prodromi della volontà di integrazione. I dati disponibili confermano questa intuizione, dal momento che quanto maggiore è la confidenza che si ha con la nostra lingua, tanto più netta e decisa è la scelta a favore dell'avvocato di fiducia. Appena il 14% di coloro che non hanno difficoltà nel parlare la nostra lingua si avvale di un difensore d'ufficio, mentre si registra una distribuzione quasi paritaria in coloro che non hanno nessuna conoscenza di italiano.

L'ultima verifica da svolgere riguarda il contributo che la pre-

senza della famiglia, intesa non solo in senso "fisico", è in grado di apportare alla scelta del proprio legale. Tra coloro che mantengono rapporti con la propria famiglia, tre su quattro usufruiscono dell'assistenza di un avvocato di fiducia. Inoltre, da altro angolo prospettico, l'85% di chi si avvale di un legale di fiducia continua ad avere rapporti con la propria famiglia.

Non sfuggirà di certo che il concetto di integrazione così complessivamente delineato, oltre ai chiaroscuri già sottolineati, presenti dei tratti parzialmente sovrapponibili con la disponibilità economica. Ciò nonostante sembra ragionevole affermare che quest'ultimo fattore, per quanto possa dirsi *condicio sine qua non*, non debba ritenersi l'unico ad esercitare una qualche influenza sulla scelta del proprio legale. Nessuna relazione, invece, sembra ravvisabile con l'area geografica di provenienza, la classe di età di appartenenza o il titolo di studio posseduto.

Una parte cospicua (oltre il 50%) dei rappresentati da un legale di fiducia si mostra disposta a condividere con soddisfazione il lavoro prestato dal proprio difensore, mentre molto meno lusinghieri sono i riscontri ottenuti dai difensori d'ufficio (appena il 20%). A tali valori va aggiunto il 10% circa di coloro che non hanno ancora maturato una precisa opinione in proposito.

Riferendoci al totale, senza distinguere cioè tra difesa d'ufficio o di fiducia, poco meno della metà degli intervistati, dunque, non si è dichiarato compiaciuto del lavoro svolto dal proprio legale. Per quanto immediatamente fruibile, tale dato nasconde due ordini di problemi chiaramente dissimili, poiché distinti sono i percorsi che spingono a dichiararsi insoddisfatto del lavoro prestato da un avvocato di fiducia piuttosto che da uno d'ufficio.

Per ciò che concerne l'avvocato d'ufficio, il giudizio non propriamente positivo che viene espresso, appare fortemente condizionato da un approccio all'esperienza, personale e processuale, dell'assistito descritto come sommario e superficiale, del tutto "demotivato". Tra gli elementi più spesso addotti a sostegno di tale opinione si pone, innanzitutto, l'irrisorio numero di incontri concessi dall'avvocato nel periodo precedente le udienze, tendente verso lo zero. Un congruo numero di soggetti (poco meno del 50% degli interessati), infatti, dichiara di aver conosciuto il proprio difensore solo in occasione della prima udienza (per evidenti ragioni da tale computo sono stati esclusi i casi di procedimento per direttissima). Inoltre, è stato frequentemente riferito un'inspiegabile silenzio del legale di fronte al magistrato giudicante, a volte protrattosi lungo l'intera udienza. Risulta piuttosto prevedibile che a questo *modus*

*agendi* venga attribuito un peso decisivo, se non proprio sulla definizione della sentenza di condanna, quanto meno sulla quantificazione della pena infine comminata.

Diversamente dall'avvocato d'ufficio, invece, il legale di fiducia sembra venire giudicato attraverso altri parametri. Tra questi spicca l'entità della pena inflitta con la sentenza. In verità, questo riferimento resta in cima agli strumenti di giudizio anche per l'avvocato d'ufficio, ma c'è una differenza di non poco conto. Nei confronti di quest'ultimo, infatti, sovente si è disposti a ravvisare una sorta di "attenuante generica" nell'assenza di alcun esborso di denaro (con commenti riconducibili ad un "senza soldi neanche io lavorerei"). Concessione che non si è disposti a fare all'avvocato di fiducia. Anzi. Il suo lavoro viene ad essere valutato quasi esclusivamente sulla base del rapporto tra denaro corrisposto e condanna ricevuta. È stato, infatti, davvero molto frequente il commento "ho pagato tanto, lui ha lavorato ma la condanna è troppo alta". Inutile sottolineare che per questa via il senso dell'attività prestata dal legale viene ad assumere connotazioni che non gli sono proprie, né potranno mai esserlo, trasformando una obbligazione di mezzi in una obbligazione di risultato.

Nel campione di riferimento, tra coloro che si trovano per la prima volta a contatto con il nostro sistema giudiziario, oltre il 75% ha deciso di affidarsi ad un avvocato di fiducia. Questo valore mostra un chiaro trend decrescente se posto in relazione all'aumento del numero di precedenti penali. In altri termini, più si acquisiscono esperienze processuali meno ci si rivolge ad un legale di fiducia, per quanto tra gli intervistati non si scenda mai al di sotto della soglia del 60%.

Questo dato risulta di particolare interesse, poiché lascia emergere il disincanto che molti dei detenuti incontrati nutrono in merito all'effettiva utilità di una qualificata assistenza legale dinnanzi al ripetersi delle esperienze processuali in Italia. Un ulteriore approfondimento mostra, però, che più che sulla professionalità dei difensori, i rilievi maggiormente critici vanno ad appuntarsi sopra la discutibile equità complessiva del nostro sistema giudiziario. In breve, per uno straniero con alle spalle una condanna in Italia, di fronte ad un nuovo capo d'imputazione, anche i più abili professionisti avrebbero ben poche possibilità di scongiurare il ritorno presso un istituto detentivo. Diventa, di conseguenza, quasi inutile per il soggetto investire forti somme di denaro nella propria difesa dopo esser stato già condannato. Inoltre, al crescere dell'esperienza specifica, si rafforza l'opinione – largamente condivisa – per cui

esisterebbero differenze sostanziali tra straniero ed italiano, differenze peraltro non destinate a venir meno nella successiva fase detentiva.

Gli elementi addotti a sostegno di questa "disuguaglianza di fatto" sono diversi. In primo luogo la presunta disparità di commisurazione della pena a parità di reato.

Solitamente presentata in una veste giuridicamente claudicante, tale opinione ha trovato concreta riduzione in molti casi riferiti, con dovizia di particolari, dagli stessi intervistati e ritenuti in tal senso paradigmatici. Sono stati esposti, infatti, numerosi episodi in cui una situazione apparentemente identica sia stata oggetto di valutazione differente in circostanze apparentemente identiche. Unica costante il risolversi sempre in una decisione più sfavorevole, e dunque severa, per lo straniero.

Secondo questa diffusa convinzione, se la fattispecie penale e i suoi elementi costitutivi sono i medesimi, se non intervengono elementi ulteriori a differenziare la situazione (come delle circostanze aggravanti e/o attenuanti), se tutto ciò non accade, allora l'unica spiegazione che rimane per condanne disomogenee può essere solo la condizione di straniero. Per citare quello che rimane l'esempio più frequente, la quantità di sostanze stupefacenti rinvenuta al momento dell'arresto non eserciterebbe mai un peso identico sulla definizione della pena. Ad uguale quantità non corrisponderebbe mai uguale condanna, con differenze piuttosto consistenti, nell'ordine anche di diversi anni.

L'argomento merita indubbiamente attenzione, nella misura in cui si tratta di opinione condivisa da circa tre intervistati su quattro, lungo tutta la penisola.

Molti dei detenuti incontrati non ritengono, indipendentemente dall'esito della propria vicenda personale, di poter descrivere il nostro sistema penale come "giusto", o non credono di aver ricevuto il medesimo trattamento sanzionatorio cui sarebbe andato incontro, per il medesimo reato, un cittadino italiano. Questo ragionamento può essere legato a quanto detto in precedenza, allorché si era fatto riferimento al sospetto nutrito da alcuni gruppi etnici (in special modo i magrebini) di essere penalizzati dalla giustizia italiana più di quanto accada anche a soggetti di altre nazionalità.

La prima fondata obiezione che a questa "teoria" potrebbe muoversi è che i detenuti possono avere una conoscenza solo parziale degli elementi che valgono ad orientare la decisione del giudice. Per quanto il numero di coloro che intraprende una lettura diretta del codice sia sorprendentemente più alto di quanto ci si aspetterebbe, resta il fatto che non si tratta di soggetti in possesso di

una sufficiente competenza in materia giuridica.

Ciò premesso, è anche vero che questa capacità di esprimere severi giudizi riesce a farsi "giuridicamente circostanziata" quando viene riferita, e lamentata, la omessa valutazione di circostanze attenuanti ritenute esistenti, la mancata concessione delle "generiche" (che, si è soliti dire in ambito forense, non si negherebbero a nessuno), o una eccessiva severità della pena irrogata a un incensurato. Ancora, sempre secondo questa *vox populi*, agli stranieri sarebbero preclusi istituti e misure di cui, invece, gli italiani riuscirebbero largamente ad usufruire, come arresti domiciliari, liberazione condizionale, misure di sicurezza detentive e non.

Rimane nei fatti estremamente difficoltoso il reperimento di strumenti idonei alla misurazione della complessiva fondatezza di queste rimostranze. Ciò nonostante è possibile verificare alcuni aspetti di tale teoria, ad esempio la già ricordata sostanziale inaccessibilità di alcune misure premiali, come i permessi, dei quali solo raramente i detenuti stranieri riescono ad usufruire. L'imprescindibile appendice di questa realtà, in effetti numericamente esigua, è che sembra esserci una distribuzione sul territorio del tutto irregolare e caotica. Difficile ritenere frutto della casualità, ad esempio, la forbice numerica che separa gli istituti di Brescia e Verona – in cui è stato registrato un solo caso di un detenuto ammesso a beneficiare di permessi – da quello di Bologna – dove invece gli ammessi sono stati circa una decina. Si tenga altresì presente che il totale degli intervistati è simile, con una leggera prevalenza per l'insieme Brescia-Verona (65 contro 55). Di fronte a simili realtà è più ragionevole ritenere che, constando il diritto di norme che accettano di buon grado diverse interpretazioni, in alcuni contesti geografici, dinnanzi a certi precetti si possa preferire propendere per un certo tipo di interpretazione, in altri si possano prediligere altre strade. Su tale argomento si avrà occasione di tornare più avanti.

Un'ultima riflessione sul rapporto tra avvocati e stranieri. In alcune realtà del Nord Italia, la presenza di immigrati residenti ha raggiunto valori percentuali a due cifre. In virtù della ordinaria dinamica di tali fenomeni, è ragionevole stimare che, nei medesimi contesti, le presenze complessive possano essere almeno il doppio di quelle ufficiali. Per quanto alcune ricerche abbiano dimostrato che al crescere del numero degli stranieri la loro partecipazione ad attività criminose tende a diminuire, è innegabile che in alcune città il coinvolgimento degli immigrati negli episodi di microcriminalità sia quasi assoluto (basti pensare al quasi monopolio nella gestione dello spaccio di droga). Questa situazione si traduce in un serbatoio quasi inesauribile di potenziali clienti, agli occhi di qualcuno,

particolarmente appetibili. Oltre a poter contare su grandi numeri, infatti, in tali soggetti si ravvisa una – presunta – scarsissima capacità di controllo del lavoro svolto, la frequente mancanza di una rete familiare che possa esercitare pressioni di qualsiasi genere, a fronte di una generale ripetitività delle condotte illecite realizzate che vale a ridurre i tempi di lavoro necessari per curare la difesa. Insomma, la vicenda tende ad assumere i contorni di un vero e proprio affare dai contenuti economici di sicuro interesse. Questo accostamento alla devianza straniera, come si è già avuto occasione di rilevare, risulta estremamente pericoloso, in soggetti chiamati a svolgere una funzione non riducibile alla semplice gestione tecnica della vicenda processuale.

All'interno dei penitenziari l'opinione dei detenuti è in proposito ovviamente molto diversa. Non appare, quindi, per nulla inatteso un responso che registra a Brescia (città con oltre il 20% di residenti stranieri) la percentuale più alta di insoddisfatti del lavoro svolto dal proprio legale. Si tenga altresì in considerazione che più dell'80% degli individui incontrati si avvaleva di un difensore di propria fiducia.

## 6. I magistrati

La posizione del giudice appare agli occhi degli stranieri come quella cui attribuire le maggiori responsabilità del trattamento iniquo di cui si ritengono destinatari. Il problema non può certo dirsi del tutto nuovo. La complessità insita nel dover giudicare un individuo che non si riconosce, per origini geografiche e culturali, nei valori condivisi da una data comunità, era ben nota già ai tempi dell'impero romano. Dinnanzi alla necessità di giudicare un *non cives*, i magistrati erano chiamati a esercitare il proprio compito in base allo *ius gentium*, l'insieme degli istituti di diritto privato ritenuti comuni a tutti i popoli. La straordinaria modernità dell'esperienza romana è riconoscibile anche in quella sorta di federalismo penale che comportava la tolleranza di determinate azioni in ossequio ai *mores* locali.

La dottrina scolastica, in epoca successiva, ha ricondotto tale "diritto interculturale" a una ragione naturale comune a tutti gli uomini, la *ratio naturalis*, capace di legittimare in sé istituzioni e principi giuridici condivisi da tutti i popoli. Da tale costruzione il diritto penale restava escluso, poiché il concetto di crimine andava riferito non allo status di cittadino, ma a un individuo in quanto tale, a una "persona". I secoli successivi hanno visto il



termine "persona" assumere nella cultura moderna una centralità filosofico-politica ben evidenziata, solo per fare un esempio, dalla costruzione politica di Hobbes<sup>27</sup>. Il XX secolo ha però infranto l'aspirazione a universalizzare l'idea di "persona", liberandola da ogni vincolo di appartenenza. Del concetto di "persona" si è così progressivamente sviluppata una connotazione antitetica rispetto a quella di "straniero". Quando non può esserci riconoscimento di personalità senza una preventiva inclusione in un ordine sociale, allora tanto più si è o si appare "stranieri", tanto meno si verrà trattati come "persone".

Un simile rischio è riconoscibile anche nell'affievolimento delle garanzie processuali che sembra ravvisabile nelle esperienze vissute da molti degli intervistati. Sarebbe, però, erroneo ritenere responsabili i giudici delle carenze strutturali presenti nel rapporto che si instaura con lo straniero. Dinanzi a individui che mostrano gravi carenze linguistiche e sono privi dell'assistenza di un interprete per buona parte del processo, assistiti da legali con una conoscenza sommaria della vicenda specifica, la sentenza del giudice appare atto conclusivo formalmente ineccepibile di un procedimento sostanzialmente claudicante. Giova ripetere ancora una volta che la magistratura finisce per subire una simile realtà, non essendo di sua pertinenza la predisposizione delle misure necessarie a rendere effettive, anche per gli stranieri, le garanzie processuali previste per un italiano.

È chiaro che quanto più il soggetto appare "integrato" nella nostra realtà tanto più la sua posizione sarà accostabile a quella di un qualunque altro cittadino. Condizione necessaria, affinché si possa avere "integrazione" all'interno di una società, è la sussistenza della disponibilità dei soggetti che la compongono a coordinare le proprie azioni con quelle degli altri, accettandole. La disposizione all'integrazione (intesa come conformità all'ideologia, ai sentimenti, alle azioni di altri) risulta, inoltre, tanto più forte quanto più coloro che rappresentano il gruppo di riferimento appaiono certi delle loro azioni. Pareto, a tal proposito, parlava di "sentimenti che spingono gli individui all'uniformità". Se e quando ciò accade, il primo segnale è un basso livello di conflitto sociale. Il secondo è che il gruppo che si inserisce tende ad assumere, nel corso del processo, le caratteristiche sociali e culturali più qualificanti della collettività più ampia. Le condizioni che segnano questo processo di integrazione dipendono dal grado di attrazione esercitato dal

<sup>27</sup> Cfr. ad esempio *Leviatano*, 1651, trad. it. Bompiani, Milano, 2001, cap. XVI, pp. 265 e segg.

gruppo "inglobante", insieme all'utilità che viene riconosciuta all'inserimento<sup>28</sup>. Probabilmente la nostra società non attraversa un momento di particolare coerenza interna, il che non contribuisce a fortificare tali sentimenti.

Rapportare i contenuti di questo ragionamento alla questione penale significa ipotizzare che, in assenza di queste spinte, lo straniero (alcuni gruppi etnici più di altri) possa richiedere il rispetto di valori estranei alle istituzioni giuridiche che si accingono a giudicarlo. Naturalmente nessuno Stato moderno è disposto a concedere spazio a soluzioni che ricordino lo *ius gentium*, in cui certe posizioni individuali penalmente rilevanti possano essere riferite a istituti propri di altri sistemi giuridici. Non per questo la situazione appare meno complessa. La relatività strutturale del diritto consente che certe condotte possano essere ritenute penalmente rilevanti a certe latitudini, del tutto lecite ad altre. Può così accadere che comportamenti usuali (ritenuti pienamente legittimi dal loro autore), posti in essere in un diverso contesto geografico perfezionino una certa fattispecie penale.

Per le ragioni appena esposte, un certo numero di detenuti incontrati viveva (e presumibilmente vive ancora) la propria detenzione in uno stato di sostanziale catatonìa, dettata dalla incapacità di dotare di senso la propria esperienza. Simile condizione ha come prima conseguenza la sostanziale ingestibilità del soggetto, che rifiuta ogni intervento istituzionale (mediatori culturali, educatori, assistenti religiosi, etc.) perché non ritiene sussista titolo legittimo per la sua permanenza nell'istituto detentivo. Unico conforto, il sostegno dei connazionali. Un esempio tra i molti incontrati può essere utile per garantire maggiore concretezza al discorso.

Un marocchino di circa 45 anni, in Italia da più di dieci anni con la moglie e tre figli, in possesso di un regolare permesso di soggiorno grazie a un impiego da operaio specializzato, una sera si scontra verbalmente, in modo acceso, con il figlio di circa 17 anni, del quale disapprova alcune amicizie. Nel corso della lite decide di imporre la propria volontà abusando del proprio *ius corrigendi*, al punto che i carabinieri (allertati dai vicini) al loro arrivo trovano sia la moglie che il figlio sanguinanti.

Condannato infine per tentato omicidio, al momento del nostro incontro non riusciva ancora a spiegarsi il perché di quella che, a suo dire, è stata una indebita intromissione nella sua sfera privata. L'uso anche della forza per imporre la volontà del *pater familias* pare essere del tutto naturale nel suo Paese (ed in fondo qualcosa

<sup>28</sup> Cfr. Blau, *Exchange and power in social life*, New York, 1964, cap. II.

di simile accadeva una cinquantina d'anni fa in diverse zone del nostro entroterra, e non solo meridionale), per cui egli non riesce a capire perché i giudici italiani si siano ostinati nel non volerne tener conto.

L'episodio presenta indubbiamente i profili del caso limite, per certi versi quasi "estremo". Ma la frequenza di episodi a questo del tutto simili (giuridicamente rubricati come tentato omicidio o lesioni personali gravi e gravissime) lascia supporre che esista effettivamente, in certi Paesi, una maggiore tolleranza dinnanzi ad eventi che da noi non possono in nessun modo essere ricompresi, da decenni, nei margini di una condotta rimessa alla disponibilità del privato.

Il più concreto corollario di queste vicende, che induce legittimamente alla preoccupazione, è la quotidiana difficoltà di gestione di individui in uno stato emotivo così complesso e delicato, all'interno di istituti penitenziari che ne ospitano diverse altre centinaia. Per quanto sia sempre difficoltosa l'interazione con soggetti provenienti da un contesto socio-culturale completamente diverso dal nostro, l'esplosività della situazione in questi casi è dettata dal trovarsi a che fare con soggetti che sentono come profondamente ingiusta non la misura della condanna o la gestione di taluni aspetti della vita detentiva, ma la loro stessa presenza all'interno del penitenziario. Si sentono condannati perché stranieri, in modo quasi arbitrario, per di più ritenendo di aver rispettato il nostro Paese senza avere ottenuto in cambio il minimo riguardo verso il loro bagaglio socio-culturale.

Uno dei tratti più comuni nelle oltre seicento interviste realizzate è stata l'individuazione di una o più iniquità nel funzionamento del nostro sistema giuridico allorché questo entra in contatto con un soggetto straniero. Inoltre, parte dei detenuti di alcune nazionalità ritiene di essere oggetto di un trattamento discriminatorio non solo se rapportato a quello cui andrebbe incontro un cittadino italiano, ma anche rispetto a quello riservato a stranieri provenienti da Paesi diversi dal loro. Potrebbe non essere del tutto corretto etichettare la vicenda come una "tendenza al lamento", come è capitato più volte di sentire replicare da diversi operatori penitenziari.

Di certo si fatica a credere che possa esistere un preordinato e diffuso spirito vessatorio che spinga gli organi giudicanti ad accanirsi contro gli stranieri in generale, o contro alcune etnie in particolare. Risulta poco credibile anche alla luce di un tentativo di verifica condotto sul nostro campione.

I detenuti nordafricani, i più disposti a questo tipo di lamente-

le, risultano coinvolti, in oltre la metà dei complessivi casi registrati, in violazioni della legge sugli stupefacenti, anche se si tratta di un coinvolgimento in posizioni marginali (in genere quella di spacciatore). Questi stessi soggetti forniscono comunque un rilevante contributo anche ad altre fattispecie criminose, tra cui spiccano vari delitti accomunati dall'essere commessi usando violenza su persone. Una parte non trascurabile di questo gruppo, dunque, si trova coinvolto in fatti piuttosto gravi (giudizio espresso con riferimento ai limiti edittali di pena previsti per le singole fattispecie), senza che a ciò corrisponda un valore percentuale significativo di condanne superiori ai cinque anni. Viceversa proprio i nordafricani ottengono con maggior frequenza condanne miti (ossia fino ad un anno), con un certo margine su tutti gli altri gruppi. Difficile, pertanto, poter dare credito a quanto riferito.

Quanto detto, però, non vale a rimuovere del tutto la sensazione di una certa opacità nel funzionamento del sistema. Gli istituti del diritto, compreso quello penale, rappresentano un insieme di soluzioni destinate all'organizzazione del vivere comune, e come tali sanno tollerare trattamenti interpretativi che li rendono più funzionali al momento che la società di riferimento è chiamata ad attraversare. Il numero ridotto di stranieri ammessi a beneficiare di misure premiali può leggersi come corollario di quanto appena detto. Di certo in molti casi il magistrato procedente si imbatte nella totale assenza delle condizioni minime previste dal codice per la concessione di tali provvedimenti. La irregolare diffusione sul territorio pare tuttavia connessa con qualcosa di ulteriore. Una più o meno diffusa sensibilità sociale sul tema (estremamente variabile in contesti diversi della nostra penisola) potrebbe esercitare un certo peso in una decisione che per il giudice (in alcune realtà cittadine) può, a tutti gli effetti, considerarsi una rischiosa assunzione di responsabilità dinnanzi alla collettività.

Le pesanti critiche rivolte alla nostra magistratura appaiono, in una certa misura, ridimensionate dalla diffusione tra gli intervistati di una generale, e apparentemente inspiegabile, indulgenza verso i nostri organi giudicanti. Le ragioni di tale benevolenza devono essere ricercate nelle modalità di esercizio della funzione giurisdizionale in un numero non trascurabile dei Paesi d'origine dei detenuti incontrati. Provenendo da realtà appartenenti al terzo o quarto mondo, la corruzione degli apparati statali è realtà diffusa, che non risparmia nemmeno la magistratura. Per ammissione degli stessi intervistati, il concetto di garanzia processuale rimane in una dimensione puramente teorica, sostituito dalla più pragmatica

disponibilità economica. Solo il riferimento alle realtà dei Paesi di provenienza (e il conseguente confronto con quella del nostro Paese) è in grado di spiegare perché, pur di fronte alle iniquità cui si è fatto cenno, solo una minoranza dei detenuti incontrati ha dichiarato che avrebbe preferito (laddove fosse stato possibile) essere giudicato da un tribunale del proprio Paese.

Oltre il 60% degli intervistati, infatti, ritiene comunque più conveniente ed equo un procedimento giudiziario in Italia, avvalorando tale opinione con risposte quali "il vostro è un Paese veramente democratico", "nel mio Paese puoi anche uccidere ma se hai soldi sei innocente", etc. Aspetto per niente secondario, il gruppo maggiormente persuaso in tal senso è quello proveniente dall'Africa (mediterranea e non) che, insieme a quello mediorientale, presenta valori al di sopra del 70%, mentre i detenuti di origine comunitaria si segnalano con il valore percentuale più basso, intorno al 50%.

### **7. I rapporti con la polizia penitenziaria**

Quando si prende in esame il problema della gestione dei detenuti stranieri in Italia, si è certi di affrontare uno tra i problemi più rilevanti, ed insieme allarmanti, dell'attuale politica penale. Nei nostri istituti penitenziari, dopo la legge 241/06 di concessione dell'indulto, il numero complessivo di soggetti reclusi è stato ridotto da oltre 61000 unità a poco più di 39000, ma è rimasta sostanzialmente invariata la presenza percentuale degli stranieri, che rappresentano ancora un terzo del totale (13000 individui). Inoltre, le statistiche relative ai nuovi ingressi dalla libertà segnalano un rapporto italiani-stranieri ormai giunto alle soglie della parità (52/48), il che lascia intendere che nei prossimi anni la presenza straniera, con le relative problematiche, sia inesorabilmente destinata ad aumentare.

Un aspetto trascurato di frequente, e che rende la questione ancor più preoccupante, è che i fenomeni che presentano un tale orientamento spesso mostrano anche un andamento non-lineare. Non è detto, cioè, che triplicandosi la popolazione si debba anche triplicare la gravità dei problemi, dal momento che nulla esclude che tale gravità possa aumentare in maniera ancora più consistente.

In questa cornice, affrontare la questione dei rapporti tra detenuti ed agenti di polizia penitenziaria, equivale ad addentrarsi in un terreno accuratamente minato da entrambe le parti. Qui più che altrove, infatti, non è raro imbattersi in apologie degli uni o degli altri, posizioni che oltre a mostrare tutti i propri limiti con-

cettuali hanno anche il pregio di risultare del tutto inutili. Secondo Goffman, «nelle istituzioni totali c'è una distinzione fondamentale fra un grande gruppo di persone controllate e un piccolo staff che controlla. Ogni gruppo tende a farsi un'immagine dell'altro secondo stereotipi limitati ed ostili: lo staff spesso giudica gli internati malevoli, diffidenti e non degni di fiducia; mentre gli internati ritengono spesso che il personale si conceda dall'alto, che sia di mano lesta e spregevole. Lo staff tende a sentirsi superiore e pensare di avere sempre ragione. Queste limitazioni di rapporto è probabile contribuiscano a mantenere gli stereotipi di tipo antagonistico. Due mondi sociali e culturali diversi che procedono fianco a fianco, urtandosi l'un l'altro con qualche punto di contatto ufficiale, ma con ben poche possibilità di penetrazione reciproca»<sup>29</sup>. In altre parole, ogni gruppo si costruisce una propria visione del mondo che sviluppa con una chiara funzione di auto-sostegno (auto-difesa), e che giustifica la propria posizione consentendo, al tempo stesso, di giudicare con rigore e severità coloro che al gruppo non appartengono. Date queste premesse, appaiono chiare le insidie che si celano nell'affrontare tale argomento, insieme alla necessità di mantenersi a debita distanza da qualsiasi aprioristica posizione pro o contro qualcuno.

Un valido punto di partenza per affrontare l'argomento può essere individuato nei riscontri forniti dall'indagine empirica, nel corso della quale le risposte fornite sull'argomento "rapporti con il personale" sono state divise in tre categorie, ossia "normali", "con qualche problema", "con molti (o seri) problemi". È di tutta evidenza che buona parte del senso di questo discorso dipende dal significato attribuito a ognuna di queste etichette, dato che ne risulta condizionata anche la successiva operazione di inquadramento delle risposte. Osservazione che vale, prima di tutto, per il concetto di normalità del rapporto.

Probabilmente non è possibile rimuovere del tutto gli aloni di ambiguità che un tale concetto è destinato a portare con sé, visto che "normale" per alcuni significa un rapporto rispettoso, per altri di moderata assistenza, etc. Inizialmente si era prevista nel questionario una scala di risposte possibili articolata in sei modalità (da pessimi a ottimi), ma l'opportunità di ridurre il numero dei riferimenti si è presto evidenziata perché quasi nessuno degli intervistati andava oltre il livello mediano (rapporti normali), tutt'al più aggiungendo commenti come "c'è qualche agente bravo che ci aiuta", "non sono tutti uguali" e simili. Si è creduto pertanto di

<sup>29</sup> E. Goffman, *Asylums*, 1961, trad. it., Einaudi, Torino, 2003, p. 37.

poter estrapolare da queste risposte un contenuto di "normalità" che si riferisca ad una situazione non segnata da episodi di particolare gravità. Tuttavia, questa valutazione viene condizionata dalle aspettative che ogni gruppo nutre in proposito, e cioè più alte per gli occidentali, molto meno ottimistiche per gli altri, che spesso considerano "normali" anche rapporti in cui viene avvertita una certa difficoltà relazionale (ma non tale da portare ad aperte accuse di razzismo). Rapporti suggellati da risposte come "se non parli non succede nulla", "se rispetti vieni rispettato", "loro sono le guardie ed hanno il coltello dalla parte del manico", "meglio star zitti altrimenti ti danno subito un rapportino", etc.

Se questa è la situazione di chi "non ha problemi", resta da vedere cosa lamentano il centinaio di detenuti che non hanno definito normale la loro relazione con gli agenti. In questi casi si incontrano episodi di discriminazione o di razzismo vero e proprio, con una distinzione sia qualitativa che quantitativa tra le due categorie residue. Nella seconda, infatti, oltre ai casi in cui lo stesso individuo sia stato vittima di diversi episodi, sono compresi anche quelli di maggiore gravità, come essere stato picchiato dalla sorveglianza.

Non è facile dire quanto i numeri riescano a descrivere la realtà in modo pienamente attendibile. Per un meccanismo abbastanza noto a chi è avvezzo alla somministrazione di questionari, qualcuno sembra aver temuto, nelle prime battute del colloquio, di esporsi pericolosamente dichiarando qualcosa di diverso e distante dal normale. Il che spiegherebbe perché di fronte all'ultima domanda loro posta ("altre osservazioni", quindi di tipo aperto) siano state date spesso risposte contenenti valutazioni critiche verso il personale, tra cui una assai diffusa - ed espressa in forma pressoché identica in diverse e distanti località della penisola - "giocano con il nostro morale".

Non è corretto, da un punto di vista epistemologico, ritenere che l'interazione tra queste due categorie di soggetti possa essere compiutamente definita prendendo in esame le opinioni di una sola delle due. Reperire, però, un riferimento numericamente traducibile che permetta di valutare l'atteggiamento dei detenuti verso le istituzioni penitenziarie non è operazione facile. L'ipotesi più percorribile è quella di considerare il numero di sanzioni disciplinari comminate a ogni soggetto.

Questa operazione consegna 112 detenuti (18.6%) responsabili almeno una volta dell'inosservanza di una norma del regolamento interno, ma il dato sembra ancora troppo approssimativo, visto che non è possibile sapere quante di queste violazioni siano da attribuire a difficoltà con il personale. La medesima sanzione, infatti,

viene inflitta a comportamenti molto diversi tra loro, tra cui i più frequenti sono atti di autolesionismo (molto diffusi tra i nordafricani), litigi con altri detenuti ed intemperanze fisiche o verbali verso il personale. Raffinando il dato precedente, si osserva che i dichiarati problemi con il personale di sorveglianza hanno inciso meno di quanto non abbiano fatto quelli con altri detenuti.

In seconda battuta, archiviati questi risultati non proprio soddisfacenti, ci si può appoggiare sulle valutazioni formulate dagli agenti. Se è vero che negli istituti visitati, infatti, sono state avanzate critiche circa la correttezza dell'operato degli agenti di polizia penitenziaria, identica diffusione trovano le opinioni di questi ultimi in merito alla estrema difficoltà (se non impossibilità) di gestione di alcuni detenuti in modo particolare.

Secondo tale prospettazione, i problemi più gravi verrebbero dai soggetti originari dell'area nordafricana, ritenuti capaci, oltre che di sostenere con una "martellante ed insostenibile insistenza" ogni loro richiesta, soprattutto di porre in essere atti di autolesionismo in ogni occasione in cui si sentano vittime di una ingiustizia, piccola o grande che sia. È capitato, in effetti, di incontrare detenuti che mostravano varie cicatrici su braccia, addome o torace, dal loro punto di vista segno inequivocabile di soprusi subiti o dell'indifferenza mostrata dinnanzi a importanti richieste. Nella medesima falsariga si inseriscono quei detenuti accompagnati da foto che li ritraevano con le labbra cucite, o dopo aver ingerito pezzi di vetro, il tutto sempre per protesta verso gli agenti, responsabili di comportamenti ritenuti vessatori o di completo disinteresse.

Stabilire un chiaro rapporto causa-effetto tra le due posizioni non è facile. Evidentemente in un istituto penitenziario esistono e devono esistere molte regole, alcune delle quali dal contenuto anche discutibile. Ma è altresì certo che di fronte a questi dettami alcuni gruppi geografici reagiscono (secondo i propri schemi culturali) in un modo che a noi appare spesso abnorme. Si può essere d'accordo nel ritenere irragionevole che una infermeria debba accogliere, dietro prenotazione (!), i bisognosi solo alcuni giorni la settimana, ma quasi asportarsi il palmo della mano con tre incisioni (con il coperchio della scatola dei pelati) per protesta è reazione sicuramente aberrante.

A segnare in negativo il rapporto con gli agenti di custodia vi è anche la cadenzata organizzazione della giornata. È certamente frustrante prendere coscienza del fatto (piuttosto frequente in una istituzione penitenziaria) che anche le più piccole ed apparentemente insignificanti attività quotidiane possono essere soggette alle regole e ai giudizi imposti dal personale. Talvolta con il concreto rischio



della arbitrarietà della decisione. L'immagine che il detenuto tende a costruirsi in tali circostanze è che la propria quotidianità sia segnata dal rischio incombente di una sanzione, in modo particolare nel periodo iniziale delle detenzione, quando non sono state ancora metabolizzate (volenti o nolenti) le regole dell'istituto. A volte comportamenti passibili di sanzione vengono posti in essere in modo quasi inconsapevole, posto che anche dei bisogni elementari - come fumare una sigaretta, fare una doccia o conversare con il vicino di cella - devono passare attraverso un'autorizzazione. In questi casi, come nota Goffman, quel che si constata è la perdita della capacità di organizzare i propri bisogni primari in modo indipendente da regole ed autorizzazioni esterne.

Non si può certo ignorare che, qualunque sia la giustificazione addotta a sostegno di questa o quella norma di disciplina interna, si tratta pur sempre di disposizioni che si rendono necessarie per controllare e regolare l'attività giornaliera di un gran numero di persone, in uno spazio ristretto e con un numero limitato di risorse. Ma l'equilibrio sul quale si muove un simile stato di cose è sempre delicato, ancora di più per un detenuto straniero.

È ovvio che in una simile situazione il detenuto riversi le proprie insoddisfazioni sulla persona con cui quotidianamente interagisce, e cioè l'agente di polizia penitenziaria. Questo spiega anche perché le critiche mosse verso gli altri operatori (educatori, assistenti sociali e volontari, etc.) siano nettamente più "morbide", come si trattasse di figure di secondo piano.

Non è da escludersi che una parte di questi problemi potrebbero essere mitigati rendendo esplicite e conoscibili non solo le condotte passibili di punizioni (con le relative sanzioni), ma anche le modalità con cui vengono prese certe decisioni, come ad esempio la scelta dei lavoratori, o dei fortunati che potranno frequentare un corso scolastico o partecipare ad un qualsiasi altro corso. Qualcosa di diverso dal "li chiamiamo noi", che sembra una certificazione di assoluta arbitrarietà.

Nella fase conclusiva dell'intervista, è stato chiesto ad ogni detenuto se avrebbe preferito scontare in patria la pena comminata e se avesse dei progetti sul proprio futuro, in particolare a partire dalla data di "fine pena".

In merito alla scelta del luogo di detenzione, più di tre detenuti su quattro (77.6%) non gradirebbero una sistemazione penitenziaria in un Paese diverso dal nostro, meno che mai in quello di provenienza. Poco meno del 20%, viceversa, preferirebbe una detenzione in altro luogo. I commenti a margine di questa scelta

richiamano concetti già incontrati, come "in Italia il carcere è più umano, da noi saremmo trattati come animali", "se entri in carcere non sai se ne uscirai", "nel mio paese non esiste nulla, non si lavora, non veniamo pagati e il cibo è peggiore che qua", etc. Ancora una volta i più alti livelli di consenso si registrano tra i nordafricani, per quanto quasi tutti i gruppi si mantengono su percentuali di favorevoli superiore all'80%. Solita eccezione costituiscono il gruppo dei comunitari (40%).

L'indagine condotta attraverso i nostri penitenziari ha dimostrato che la normativa internazionale, edificata a difesa dei diritti del detenuto straniero, risulta spesso disattesa, sia pure con prevedibili disomogeneità territoriali. Ciò nonostante, una larghissima fetta di detenuti non esita ad assolvere il nostro sistema, come se mostrasse di dare un peso relativo alle affermazioni critiche offerte. Dinanzi a questa incongruenza sorge il sospetto che l'intero sistema di tutela debba considerarsi una trasposizione su scala presuntivamente internazionale di un insieme di valori che di internazionale non hanno nulla o quasi. Il legislatore (espressione che nel nostro caso suscita, ancor più del solito, perplessità) potrebbe aver utilizzato come parametri di riferimento i problemi cui un'occidentale, recluso in terra straniera, presumibilmente andrebbe incontro, o verso cui si mostra tendenzialmente più sensibile. Ciò spiegherebbe perché di fronte alle domande appena incontrate siano proprio i detenuti più vicini a questo sentire (i comunitari) a mostrarsi più insoddisfatti, a fronte di altri gruppi che mostrano di considerare più importanti aspetti diversi della vita detentiva. In definitiva, il sistema sarebbe connotabile come chiaramente etnocentrico, e come tale spesso inefficace perché distante, quando non totalmente estraneo, alla cultura di alcuni suoi destinatari. Non si può nascondere il timore che alcuni elementi del problema debbano essere ritenuti irriducibili, poiché ogni sistema penitenziario si fa portatore dei valori espressi dal tessuto sociale in cui si trova inserito.

Questa impostazione, peraltro non del tutto inattesa, trova una robusta conferma proprio nei dati relativi alla scelta del Paese dove scontare la pena comminata. Come appena indicato, oltre il 77% dei soggetti incontrati preferirebbe l'Italia a qualsiasi altra opzione, solo il 3% non ha una idea precisa in proposito, mentre i restanti sceglierebbero il Paese d'origine, nella maggior parte dei casi solo perché in tal modo pensano di poter aver un sostegno maggiore dalla propria famiglia.

Rimane da considerare la domanda relativa alle prospettive all'atto delle dimissioni dall'istituto. Anche in questo caso si registra

---

una larga maggioranza assoluta di soggetti desiderosi di fermarsi nel nostro Paese, con le medesime difformità riscontrate in precedenza allorché si verifica l'incrocio di questa variabile con l'area geografica di provenienza.

Ancora una volta, però, nella produzione di questi risultati può intervenire un fattore già più volte incontrato. Non sembra infatti estraneo il grado di integrazione nella realtà italiana dei nostri detenuti. Sono in tanti ad aver scelto di restare nel nostro Paese (sempre che ciò venga loro concesso) nonostante siano costretti a vivere una esperienza "forte" come la detenzione, che spesso significa riduzione delle opportunità complessive anche per un italiano. Ma, in fondo, in tanti sono nel nostro Paese da un congruo numero di anni, e ad attenderli nei Paesi d'origine non vi è una situazione socio-politico-economica particolarmente incoraggiante, eccezion fatta per i comunitari, dei quali infatti solo quattro pensano di fermarsi oltre fine pena.